

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE 2023
“IMPATTO DELLE PLASTICHE SULLA MODULAZIONE DEL MICROBIOTA
INTESTINALE E SULL'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI MALATTIE
EMERGENTI IN ESEMPLARI DI TARTARUGA CARETTA CARETTA”

CODICE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA RICERCHE

(IZS SI 08/23)

C.U.P. (Codice Unico di Progetto) H77G23000340001

Deliberazione n. 702 del 14/12/2023

TRA

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia con sede legale in Via Gino Marinuzzi n. 3, CAP 90129, Palermo (PA), rappresentato dal Direttore Generale, Prof.ssa Francesca Di Gaudio, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 339/Serv.1/S.G. del 02 luglio 2024, di seguito denominato anche “**Istituto Capofila**”

E

L' ATeN Center - Advanced Technologies Network Center - dell'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina, 61, C.A.P. 90133, Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822 e sede operativa in Palermo, in Viale delle Scienze, Edificio 18/A, C.A.P. 90128, C.F.80023730825, PEC: atencenter@cert.unipa.it, e-mail: atencenter@unipa.it, di seguito denominato “**Ente associato**”, rappresentato dal Direttore pro-tempore, Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino, di seguito congiuntamente denominate “le Parti”:

PREMESSO CHE

Il Ministero della Salute nell'ambito del programma di ricerca corrente – anno 2023, con nota assunta al prot. 13153/23, ha autorizzato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” all'esecuzione della ricerca sopra citata;

L' ATeN Center - Advanced Technologies Network Center - dell'Università degli Studi di Palermo, coinvolto come Ente Associato, che ai fini dello svolgimento della ricerca costituisce l'unità operativa n. 2 EMS indicata nel progetto di cui all'Allegato 1 e che dichiara di conoscere i contenuti del progetto di ricerca, articolato in più fasi, alla cui realizzazione

partecipa anche il Prof. Mariano Licciardi.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L'**Istituto capofila** rappresentato dal Direttore Generale, **Prof.ssa Francesca Di Gaudio**, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 339/Serv.1/S.G. del 02 luglio 2024, assegna all'**Ente associato** rappresentato dal Direttore pro-tempore, **Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino**, nominata con Decreto Rettorale Prot. n. 128748 del 04/09/2023, che accetta, per la parte di propria competenza, lo svolgimento delle fasi di ricerca meglio esplicitate nel modulo 5 del progetto.

L'**Ente associato** partecipa al suddetto progetto con l'unità operativa sottoindicata, la quale opererà secondo gli obiettivi e le modalità previsti nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile scientifico del progetto, in accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa dell'Ente associato.

Art. 3 - Responsabili scientifici

L'**Istituto capofila** nomina quale responsabile scientifico la **Dott.ssa Paola Galluzzo**.

L'**Ente associato** nomina quale responsabile scientifico la **Prof. Mariano Licciardi**.

Art. 4 - Durata

Il Progetto, così come approvato con deliberazione dell'Istituto capofila n. 702 del 14.02.2023, avrà la durata di **24** (ventiquattro) mesi, con data di inizio il 15/12/2023 e conclusione prevista per il **15/12/2025**, salvo eventuali proroghe accordate dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dal successivo Art. 5.

La collaborazione tra le Parti avrà inizio dalla data di stipulazione della presente Convenzione fino alla conclusione del suddetto progetto, salvo proroghe.

Entrambe le Parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione effettuandone comunicazione all'altra Parte con 60 giorni di preavviso mediante PEC. Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sulla parte di convenzione già eseguita.

I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell'unità operativa dell'Istituto sono quelli indicati nelle fasi previste nel cronoprogramma (GANTT) del progetto.

Art. 5 - Modifiche

Il Responsabile scientifico della ricerca, su propria iniziativa o su richiesta motivata di uno o più responsabili di unità operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione della stessa.

Art. 6 – Oneri finanziari e Impegni delle Parti

L'Istituto capofila non eroga alcun finanziamento o contributo, ma si impegna a fornire il materiale di consumo necessario all'esecuzione della parte di ricerca affidata all'Ente associato. I cui ulteriori costi, pertanto, saranno coperti con fondi a carico dello stesso secondo quanto stabilito dal piano di spesa del progetto.

Le Parti potranno concordare rendicontazioni intermedie che avverranno su richiesta dell'Istituto capofila; tali rendicontazioni intermedie, scientifiche ed economiche, saranno predisposte in modo da verificare ed approvare lo stato di avanzamento incrementale delle attività delle Parti e del progetto nel suo insieme, oltre che ad acquisire e condividere i risultati parziali e finali definiti quali *indicatori primari di raggiungimento degli obiettivi*.

L'Ente associato si impegna a cooperare, per il tramite della propria unità operativa, con il Responsabile scientifico dell'Istituto capofila per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e, in particolare, a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento dell'obiettivo.

Il Responsabile scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto delle specifiche esigenze delle singole unità operative.

L'Istituto capofila si riserva il diritto di verificare, durante l'esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all'Ente associato al fine di accertare l'attinenza dell'impostazione agli obiettivi indicati. Con l'assenso scritto o su richiesta dell'Istituto capofila, durante lo svolgimento della ricerca possono essere apportate al programma le eventuali modifiche ritenute necessarie.

Entro 20 giorni dal termine di ogni fase di competenza, l'Ente associato rimetterà al Responsabile scientifico del progetto l'elaborato relativo, sottoscritto dal Responsabile.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultima fase di competenza, l'Ente associato farà pervenire al Responsabile scientifico del progetto l'elaborato finale che dovrà riportare la dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui risultati complessivamente ottenuti.

Nei casi documentati in cui l'Unità Operativa non provveda ad inviare le relazioni di competenza, ovvero in cui le indagini affidate all'Ente associato non soddisfino gli obiettivi previsti (e specificati nei protocolli operativi di cui all'Art. 2 o le successive indicazioni fornite dal Responsabile scientifico del progetto per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l'Ente associato non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto nel progetto, è facoltà dell'Istituto capofila risolvere unilateralmente la presente convenzione nei confronti dell'Ente associato inadempiente, con esclusione di ogni pretesa finanziaria (ove previsto), anche parziale, per il lavoro già compiuto da parte dell'Ente associato cui appartiene l'unità, fatta salva l'attività già verificata ed approvata in sede di rendicontazione intermedia (di cui sopra) ovvero acquisita ed approvata tramite le relazioni da consegnare al termine delle fasi di competenza (come descritto sopra).

In tal caso l'attività di ricerca non eseguita o attuata in maniera incompleta o irregolare, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca, può essere avocata dall'Istituto capofila o essere da questo assegnata ad altro Istituto associato con l'obbligo per l'Ente associato di restituire l'eventuale anticipazione economica sin lì corrisposta.

Art. 7 – Copertura assicurativa, tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale eventualmente impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della ricerca che il personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte, entrambe le Parti potranno prevedere che il personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, e previa autorizzazione da parte dei responsabili scientifici delle rispettive Parti, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della ricerca.

Ciascuna Parte si farà carico del costo (trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal personale di una Parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni, dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri

obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 8 – Divulgazione delle informazioni

I risultati degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito della ricerca, di cui alla presente Convenzione, sono di proprietà di entrambe le Parti.

Le Parti si impegnano, per tutta la durata dell'accordo e per cinque anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dall'accordo.

Compatibilmente alle eventuali attività di brevettazione, l'Istituto Capofila e l'Ente associato potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività di ricerca.

Eventuali pubblicazioni dovranno essere concordate tra le parti della presente convenzione ed indicare il nome degli Enti che hanno partecipato e del Ministero della Salute che ha erogato i finanziamenti.

Nel caso di citazione di più Enti finanziatori, il Ministero della Salute deve comparire per primo.

Art. 9 – Regole di divieto uso nome e/o logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad

essa correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall’European Data Protection Board (EDPB). Per ognuna delle due Parti, i dati saranno trattati dal Titolare del trattamento come da organigramma interno.

Art- 11 – Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti, non risolvibile in via bonaria, il foro competente è quello di Palermo.

Art- 12 – Registrazione e Imposta di bollo

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

Le spese di bollo, di cui all’art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A" sono a carico dell’Istituto Capofila.

Art- 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n.117 del 21-05-2013.

Per l’Istituto Capofila
Prof.ssa Francesca Di Gaudio

Per l’Ente Associato
Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino